



Repubblica italiana



Provincia Autonoma  
di Trento

## LICEO "FABIO FILZI"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale

Corso A. Rosmini, 61 - 38068 Rovereto – Tel. [0464 - 421223](tel:0464-421223) - Fax [0464 - 433003](tel:0464-433003) C.F. 85005390225 C.M. TNPM02000E

e-mail: [segr.isup.filzi@scuole.provincia.tn.it](mailto:segr.isup.filzi@scuole.provincia.tn.it) - [filzi@pec.provincia.tn.it](mailto:filzi@pec.provincia.tn.it) sito web: [www.liceofilzi.it](http://www.liceofilzi.it)

# Regolamento di disciplina

*In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti -D.P.R. 249 del 24/6/98-D.P.R. 235 del 21/11/07 Art.1*

*Deliberato dal Consiglio dell'Istituzione n. 1 del 01/03/2021*

### PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24/6/98, n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), al regolamento interno dell'Istituto e alle specificità del contesto in cui lo stesso opera. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e le procedure da seguire.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

### MANCANZE DISCIPLINARI

Gli studenti hanno il dovere di concorrere al buon andamento dell'Istituto e di tenere un comportamento corretto in relazione a tutti gli aspetti della vita scolastica.

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e successive modifiche, nel Patto di corresponsabilità e nello Statuto delle studentesse e degli studenti. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente e puntualmente gli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola."

Di seguito l'elenco delle principali mancanze disciplinari:

- a) mancato adempimento dei doveri scolastici, quali la frequenza non assidua delle lezioni e delle altre attività scolastiche, le assenze abitualmente giustificate con ritardo, le assenze non giustificate, la falsificazione della firma del genitore o esercente la patria potestà sul modulo di giustificazione, i comportamenti che disturbano il regolare svolgimento dell'attività didattica, la mancata prestazione della dovuta attenzione e della diligenza durante le lezioni, il rifiuto di sottoporsi alle attività di verifica ed ai lavori proposti dagli insegnanti; anche segnalato con nota sul registro di classe; mancanze connesse a casi di negligenza abituale ed al reiterarsi dei casi previsti alla lettera a);
- b) mancanze connesse ad comportamento, anche formale, non rispettoso nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale ausiliario e amministrativo e degli altri studenti od offensivo del decoro personale, della religione e delle istituzioni;
- c) mancata osservanza delle regole che consentono una convivenza civile e corretta all'interna della comunità scolastica nel rispetto dei valori democratici e di crescita della persona improntati al senso di responsabilità personale, alla tolleranza, al riconoscimento della diversità dei ruoli e delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione contro ogni forma di pregiudizio e violenza;
- d) comportamento definito " bullismo": Volontà diretta di fare del male o danneggiare persone attraverso prepotenze fisiche e verbali attuate in modo continuativo e persistente, o, in forma indiretta attraverso dicerie sul conto delle vittime, esclusione dal gruppo dei pari, isolamento, calunnie, pettegolezzi ed invasioni elettroniche dell'immagine e delle situazioni private così come previsto dalla norma vigente in materia
- e) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme generali e dal regolamento d'Istituto anche in occasione della didattica digitale integrata;
- f) inosservanza delle norme riguardanti il corretto utilizzo di strutture, arredi, macchine, materiale didattico e bibliografico, sussidi didattici ed in generale il rispetto del patrimonio della scuola che comporti o meno il danneggiamento o la distruzione dei predetti beni;

- g) mancato adempimento del dovere di contribuire a rendere accoglienti gli ambienti scolastici, avendone la debita cura;
- h) fatti che turbino il regolare andamento della scuola quali falsificazione o alterazione di documenti ufficiali, uso improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici;
- i) reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;
- j) casi che comportino pericolo per l'incolumità delle persone e casi di recidività di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale.

### **SANZIONI DISCIPLINARI**

I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente. In relazione alla tipologia e gravità delle mancanze di cui al precedente paragrafo di seguito sono individuati le sanzioni disciplinari (progressive dalla meno grave), i soggetti preposti all'irrogazione e le modalità di irrogazione:

| n | SANZIONI DISCIPLINARI   | SOGGETTI PREPOSTI                                    | MODALITA'  |
|---|---|--|--|
| 1 | Richiamo verbale  | Docenti  | Rilevazione diretta<br>Annotazione sul REL   |
| 2 | Richiamo scritto  | Docenti  | Rilevazione diretta<br>Annotazione sul REL   |
| 3 | Censura verbale   | Dirigente scolastico                                 | Segnalazione o accertamento diretto.<br>Annotazione sul REL  |
| 4 | Censura scritta   | Dirigente scolastico                                 | Segnalazione o accertamento diretto.<br>Provvedimento scritto , notificato agli interessati (studenti e genitori), al consiglio di classe e inserito al fascicolo personale dello studente   |
| 5 | Individuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, da 1 a 6 giorni | Dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe | Segnalazione o accertamento diretto.<br>Provvedimento scritto , notificato agli interessati (studenti e genitori), al consiglio di classe e inserito al fascicolo personale dello studente.<br>Verifica dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla. In quest'ultimo caso si passa alla sanzione successiva (6) |
| 6 | Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni  | Consiglio di classe                                  | Segnalazione o accertamento diretto.<br>Provvedimento scritto , notificato agli interessati (studenti e genitori), al consiglio di classe e inserito al fascicolo personale dello studente   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 7 | Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni | Consiglio di Istituto su proposta del consiglio di classe | Segnalazione o accertamento diretto. Provvedimento scritto , notificato agli interessati (studenti e genitori), al consiglio di classe e inserito al fascicolo personale dello studente |
| 8 | Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico            | Consiglio di Istituto su proposta del consiglio di classe | Vedi note successive (*)  |
| 9 | Esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di Stato                  | Consiglio di Istituto su proposta del consiglio di classe |   |

**Note aggiuntive:**

- Nel caso di uso improprio e reiterato del cellulare o di altri dispositivi elettronici è previsto il loro sequestro e il trattenimento presso l'ufficio di Presidenza e la riconsegna al genitore;
- In relazione alle sanzioni di cui al **punto 6** si precisa che tale sanzione – adottata dal Consiglio di Classe – è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, e ai sensi dell'art. 4, commi 6-7-8 del DPR 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica;
- In relazione alle sanzioni di cui al **punto 7** si precisa che tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie (cfr. art. 4, comma 9, DPR 249/98):
  - devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
  - il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Inoltre, si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla

magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale..

Infine, con riferimento alle sanzioni di cui ai **punti 6 e 7**, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

- In relazione alle sanzioni di cui al **punto 8** si precisa che l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti (cfr. art. 4, comma 9bis, DPR 249/98):
  - devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
  - non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- In relazione alle sanzioni di cui al **punto 9** si precisa che nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 7 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (cfr. art. 4, comma 9bis, DPR 249/98);
- Le sanzioni disciplinari di cui ai **punti 6,7, 8, e 9** possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di **elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

## **PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

- La responsabilità disciplinare è personale;
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare;
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Nel caso si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità;
- Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa **e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica**. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola,

costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:

- attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
- attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola
- attività di supporto al giornalino o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico
- attività esterne con enti convenzionati
- Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con attività a favore della comunità scolastica o civile, con modalità da concordare;
- **La reiterazione** di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore;
- Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art.1 DPR 235/07 e ss.mm.ii;
- La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento, l'applicazione delle sanzioni corrispondenti;
- L'applicazione di una sanzione disciplinare **non esclude** la responsabilità in solido dello studente e della famiglia in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati;

### **PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

- Ogni provvedimento disciplinare è la conseguenza dell'accertamento del fatto che costituisce infrazione e si avvia con la contestazione degli addebiti allo studente il quale ha la possibilità di giustificarsi o comunque di presentare sue osservazioni, mediante comunicazione all'interessato e alla famiglia. Le giustificazioni scritte richieste devono pervenire al Dirigente scolastico entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, sottoscritte dai genitori, in caso di minorenni.
- In caso di proposta di allontanamento, lo studente e i genitori devono essere invitati in sede di consiglio di classe per essere ascoltati.
- Delle decisione (sanzioni e motivazioni delle stesse) devono essere urgentemente informati per iscritto lo studente e la famiglia anche per concordare le iniziative da adottare per il reinserimento nella comunità scolastica.
- In casi di particolare gravità e pericolo, il dirigente scolastico può adottare i provvedimenti più opportuni in attesa di svolgere la procedura ordinaria.
- E' sempre possibile, anche su segnalazione dello studente, cambiare, da parte del Dirigente Scolastico, la sanzione disciplinare inflitta in attività a favore dell'Istituto o Associazioni o Istituzioni esterne alla scuola.

#### **Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:**

- contestazione dell'addebito ad invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni
- salvo volontà contraria dello studente o della studentessa, esposizione delle sue ragioni con eventuale verifica istruttoria sulle stesse
- deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto
- nel caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.

Per le sanzioni disciplinari di cui dal punto 6, 7 e 8 e 9 art 2:

- il Consiglio di classe verrà convocato in sede disciplinare dal capo di istituto non più tardi di 5 giorni dopo la segnalazione della violazione;
- il consiglio delibererà immediatamente e a maggioranza sull'eventuale sanzione;
- sarà sua facoltà acquisire testimonianze e tutti gli elementi che riterrà utili per deliberare;
- della deliberazione del consiglio sarà data immediata comunicazione allo studente, che sarà altresì informato sulla possibilità di proporre ricorso avverso al procedimento;
- nel caso in cui il consiglio di classe, valutata la gravità dei fatti, ed accertata la responsabilità dello studente, proponesse un allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o l'esclusione dalla valutazione finale, sarà immediatamente convocato il consiglio di istituto per gli adempimenti del caso.

## **RICORSO /ORGANO GARANZIA**

- Contro le sanzioni diverse da quelle previste per l'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso da parte dello studente maggiorenne o dei genitori dello studente minorenni, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.
- Il ricorso dovrà essere presentato in forma scritta e dovrà essere indirizzato al Capo di Istituto.
- L'Organo di Garanzia interno (a norma dell'art.2 del DPR 235/07, che modifica l'art.5 del DPR 249/98) è costituito come segue:
  - Dirigente scolastico(funzione di presidente)
  - 2 docenti eletti dal consiglio d'istituto (1+1 supplente)
  - 2 studenti designati dal comitato studentesco (1+1 supplente)
  - 2 genitori eletti dai rappresentanti di classe dei genitori (1+1supplente)
- Il Dirigente Scolastico designa all'interno dei membri un segretario verbalizzante.
- Tale organo ha validità annuale e, oltre a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari, decide delle controversie interne relative all'applicazione del presente regolamento.
- **Casi di incompatibilità:** Tutti i componenti dell'Organo di garanzia interno, tranne il Dirigente Scolastico, debbono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto.
- A tal fine, per ogni membro effettivo dell'Organo , viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.
- L'Organo di Garanzia interno deve essere convocato entro 5 giorni dal ricorso.
- Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'erogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma o annulla la sanzione inflitta,rinviando in questa seconda ipotesi il caso all'organo competente,che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e riesaminare il caso.
- La seduta si considera valida con la presenza di almeno tre membri.
- L'Organo di Garanzia decide anche, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- Ulteriori ricorsi contro le decisioni dell'Organo di Garanzia sono possibili secondo tempi e modalità stabiliti dalle vigenti normative regionali e statali.